



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

**N. 465
del 04 settembre 2024**

OGGETTO :

**OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO – CORSO ASTI N. 32 -
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 c. 5 DEL D.LGS. n.
42/04 e s.m.i. - DETERMINAZIONE SANZIONE PECUNIARIA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 29/CC del 20/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 10/01/2024;

PREMESSO che in data 19/10/2023, prot. n. 13943/2023, i Sig.ri:

- ***, nato a *** il ***, residente in ***, Codice fiscale ***, in qualità di comproprietario;
- ***, nata ad *** il ***, residente in ***, Codice fiscale ***, in qualità di comproprietaria;

presentavano domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i. per la realizzazione di *“interventi eseguiti in difformità da titoli abilitativi rilasciati (L.E. n. 15 del 01/06/1974 e C.E. n. 88 del 22/08/1990)”* sul fabbricato censito al foglio n. ***, mappale n. ***;

VISTO:

- che, così come risulta dalla documentazione allegata all'istanza, le opere sono state realizzate in difformità dai titoli edilizi rilasciati in parte prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico ed in parte dopo e, precisamente:
 - leggera modifica di sagoma e conseguentemente di cubatura, peraltro in diminuzione, realizzata in fase di realizzazione del fabbricato – L.E. n. 15 del 01/06/1974 – prima dell'apposizione del vincolo;
 - spostamento di alcune tramezze interne e di alcune aperture esterne in difformità dalla C.E. n. 88 del 22/08/1990 ed in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- che la zona dove si trova il fabbricato oggetto di intervento si trova *“in fascia di rispetto del Torrente Bobore, in area sottoposta a tutela dell'art. 142 – comma 1 – lettera c del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.”*;
- che le opere sono state realizzate in parte prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico ed in parte in vigenza del vincolo stesso;
- che le opere che sono state realizzate in vigenza del vincolo di cui sopra rientrano nei casi per i quali è possibile accertare la compatibilità paesaggistica in quanto non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, così come previsto dall'art. 167, comma 4, lettera a) in quanto trattasi di spostamento di alcune tramezze interne e di alcune aperture esterne in difformità dalla C.E. n. 88 del 22/08/1990 ed in assenza di autorizzazione paesaggistica;
- che, così come previsto dal D.Lgs. n. 42/2004, l'autorità preposta alla gestione del vincolo si deve pronunciare sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni;
- che in data 26/10/2023 la Commissione Locale per il Paesaggio ha espresso parere favorevole circa la compatibilità paesaggistica delle opere di che trattasi;

CONSIDERATO che in data 27/10/2023 con la nota prot. n. 14301/2023 è stata trasmessa la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui sopra alla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo per l'espressione del parere di competenza;

VISTO che in data 20/03/2024 è pervenuta tramite p.e.c., prot. n. 4112/2024, la nota con la quale la Soprintendenza, ha ritenuto *“che l'intervento, nella sua complessità e in relazione alla relativa percepibilità delle stesse, non appare comunque tale da alterare sensibilmente le caratteristiche paesaggistiche dei luoghi interessati...esclusivamente per gli aspetti di merito afferenti la compatibilità paesaggistica”* ha ritenuto inoltre, che *“le opere possono essere ammissibili sotto il profilo della coerenza con la tutela dei valori del paesaggio del luoghi di interessati”*. La Soprintendenza nel proprio parere rileva che *“l'intervento parrebbe configurare un seppure lieve incremento di superficie utile/volume”* ed indica la necessità di *“accertare non solo la conformità dell'intervento medesimo alla normativa urbanistica vigente sull'area interessata, ma altresì verificare nuovamente...che gli interventi ed i quali viene richiesta tale compatibilità siano esclusivamente quelli riconducibili a quelli indicati dagli artt. 167-181 del D.LGS. 42/2004 e s.m.i.”* ;

VISTE:

- la nota del Comune di Canale del 10/04/2024 prot. 5343/2024, che a seguito della nota prot. n. 4112/2024 del 20.03.2024 della Soprintendenza, richiede di perfezionamento della pratica;
- l'integrazione pervenuta in data 19/07/2024, n. prot. 10685/2024 con la documentazione richiesta dal Comune di Canale;

VISTO che le opere realizzate, trattandosi di opere esterne, si possono considerare riconducibili ai disposti di cui agli art. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

DATO ATTO che, così come disposto dallo stesso comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione, determinato previa perizia di stima;

CONSIDERATO che, la perizia di stima necessaria alla determinazione della sanzione pecuniaria di cui sopra è stata predisposta dal Geom. NOVO Luca ed è pervenuta in data 19/07/2024 prot. n. 10685/2024;

VISTO che dalla lettura della perizia di cui sopra si evince che l'ammontare del profitto conseguito (*maggior superficie aeroilluminante*) viene valutato in € 324,80 mentre non vi è danno arrecato;

VISTO che il maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito risulta essere quello relativo al profitto conseguito, stabilito pari ad € 324,80;

VISTI l'art. 165, c. 8, 9 e 117, l'art. 89, c. 1 e l'art. 107, c. 2 e 3 del D.L. 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. ed i.;

Determina

1. Di richiamare ed approvare integralmente le premesse quali parti sostanziali del presente atto.
2. Di stabilire, per la violazione di cui alle premesse, la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., nella misura di € 324,80 (trecentoventiquattroeuro/80), dando atto che lo stesso importo rappresenta il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (calcolato attraverso perizia di stima a firma dal Geom. Novo Luca) come previsto dal medesimo comma 5 dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s. m. ed i.;
3. Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, gli incassi relativi alla sanzione amministrativa come in premessa specificato:
 - € 324,80 sul cap. 3019/0- SANZIONI AMBIENTALI UFFICIO TECNICO - Piano finanziario V E.3.02.02.01.001 – Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie - del bilancio 2024.”
4. Di demandare ad apposito e successivo atto amministrativo la spesa della somma indicata.

Ingiunge

ai Signori:

- ***, nato a *** il ***, residente in ***, Codice fiscale ***, in qualità di comproprietario;
- ***, nata ad *** il ***, residente in ***, Codice fiscale ***, in qualità di comproprietaria;

di versare a questo Comune la somma di € 324,80 (trecentoventiquattroeuro/80) quale sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate in difformità/assenza di autorizzazione paesaggistica rilasciata e sopra meglio specificate
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente
attraverso il pagamento del bollettino PagoPA che verrà trasmesso con la presente determinazione.

Dispone

che la presente sia tramessa ai Sigg.ri *** e ***, in qualità di richiedenti la compatibilità paesaggistica, mediante invio della stessa presso il domicilio speciale eletto, in sede di presentazione della domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, presso il Geom. Novo Luca, p.e.c. dichiarata: luca.novo@geopec.it

Informa:

- che trascorso inutilmente il termine sopra stabilito si procederà senza altro avviso agli atti giudiziari del caso;
- che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, 4° comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “*nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s. m. ed i., il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

Manda

all'Ufficio Ragioneria affinché ne riferisca sulla regolare esecuzione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi legittimi di terzi, compresi quelli di natura civilistica e patrimoniale, nonché eventuali competenze di altre autorità o altri soggetti diversi da questo Comune.

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Roagna Geom. Alida) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.